

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali - Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali, 24 giugno 2004, prot. n. 12661/1.3.17

Nomina di assessori esterni al consiglio comunale. Funzioni di vice sindaco. Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 47, comma 4.

Il Comune ha chiesto, con la nota indicata a riferimento, un parere dello scrivente Servizio in ordine alle funzioni del vice sindaco individuato tra gli assessori esterni al consiglio comunale.

L'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

Il successivo art. 47, comma 4, dispone che, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, lo statuto possa prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, che siano in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Dalla lettura delle norme emerge l'insussistenza di cause ostative alla nomina di un assessore, che non sia consigliere comunale, quale vice sindaco - salvo che lo statuto non preveda diversamente - ma il medesimo non può, in ogni caso, esercitare all'interno del consiglio i poteri del sindaco, in quanto non è membro dell'organo consiliare.

Pertanto, il vice sindaco, che sia un assessore nominato al di fuori del consiglio comunale, non potrà sostituire il sindaco, in caso di assenza o impedimento, nel ruolo di presidente del consiglio comunale.¹

¹ Cfr. pareri Anci del 9 marzo 2000 e del 13 settembre 2000, consultabili presso il sito internet <http://ancitel.it>.